

REGOLAMENTO PROCEDURE DISCIPLINARI

Delibera n. 36
23 maggio 2011

COLLEGIO PROVINCIALE I.P.A.S.V.I. GENOVA

* * *

Regolamento per le procedure disciplinari**Art. 1**

Le questioni di possibile rilevanza disciplinare delle quali sia pervenuta notizia al Collegio, direttamente o tramite segnalazioni di terzi, formano oggetto di indagine preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della eventuale apertura di un 'Procedimento Disciplinare' a carico dell'Iscritto.

Art. 2

2.1.- L'esame delle notizie di rilievo disciplinare spetta al Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice Presidente, il quale - esaminata la stessa - dispone l'apertura di un fascicolo di **'Inchiesta Disciplinare'** qualora ritenga che la notizia meriti un approfondimento prospettandosi una possibile questione di carattere disciplinare che potrebbe determinare l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto.

2.2.- Nei casi in cui è dubbio che la notizia, pur riguardando in astratto una questione disciplinare, possa avere rilievo disciplinare a carico dell'Iscritto, dispone l'apertura di un fascicolo di **'Affari Generali'**.

2.3.- I fascicoli di 'Inchiesta Disciplinare' e di 'Affari Generali' recheranno una numerazione progressiva per anno solare, come pure i fascicoli di 'Procedimento Disciplinare'. Per la più agevole individuazione delle pratiche la Segreteria avrà cura di fare in modo che i tre tipi di fascicoli abbiano una diversa colorazione tra loro.

Art. 3

3.1.- E' costituita una Commissione di Disciplina composta da cinque Consiglieri, di cui uno con funzioni di Coordinatore, all'uopo designati dal

Presidente nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo. In ogni tempo il Presidente può avvicinare i membri della Commissione o il Coordinatore con altri Consiglieri.

3.2.- La Commissione Disciplina si occupa, attraverso i propri componenti, delle indagini preliminari dei fascicoli di Inchiesta Disciplinare e di quelli di Affari Generali che abbiano rilievo disciplinare e formula al Consiglio Direttivo le proposte di apertura di un procedimento disciplinare o di archiviazione della pratica.

3.3.- L'apertura di un Procedimento Disciplinare, la trattazione dello stesso nel contraddittorio con l'incolpato e la relativa decisione sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 4

4.1.- A seguito dell'apertura di un fascicolo di Inchiesta Disciplinare o di Affari Generali con rilievo disciplinare, il Presidente, dopo una sintetica relazione al Consiglio Direttivo, provvede alla assegnazione del fascicolo per l'istruttoria ad un Consigliere componente della Commissione Disciplina che assume il ruolo di 'Consigliere Relatore'. E' facoltà del Presidente assegnare il fascicolo a se stesso. Della assegnazione viene dato atto nel verbale della relativa seduta consiliare.

4.2.- A seguito della assegnazione, il Consigliere Relatore assume la posizione di 'Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i. ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 delle legge citata.

Art. 5

5.1.- Il Consigliere Relatore, ove trattasi di Inchiesta Disciplinare, qualora la notizia di illecito disciplinare non appaia manifestamente infondata, nel termine di trenta giorni dall'assegnazione deve darne comunicazione scritta all'Iscritto, comunicando la fonte della notizia, il motivo della doglianza e,

qualora vengano segnalati fatti di possibile rilievo penale, l'informazione dell'avvenuta trasmissione della notizia di illecito all'Autorità Giudiziaria.

5.2.- Per i fascicoli di Affari Generali sarà facoltà del Consigliere Relatore dare informativa all'Iscritto dell'apertura dello stesso e degli altri elementi di cui al precedente punto 5.1.

5.3.- A seguito della informativa di cui sopra, l'Iscritto potrà chiedere di essere sentito dal Consigliere Relatore

Art. 6

6.1.- Il Consigliere Relatore assegnatario dei fascicoli di Inchiesta Disciplinare o di Affari Generali, esaminati gli atti e compiuta l'eventuale attività istruttoria reputata opportuna, salvo i casi di infondatezza manifesta della notizia di illecito disciplinare, convoca sollecitamente l'Iscritto e lo rende edotto dell'oggetto dell'indagine e degli elementi eventualmente acquisiti. Provvede inoltre a richiedere all'Iscritto tutti i chiarimenti del caso ed eventualmente i documenti che ritiene utili ai fini dell'istruttoria, concedendo all'Iscritto che ne faccia richiesta un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memoria illustrativa.

6.2.- Il Consigliere Relatore provvede a compiere tutte le altre eventuali attività di indagine ritenute necessarie od opportune per l'istruttoria del fascicolo.

6.3.- Terminata l'indagine, il Consigliere Relatore relaziona sulla pratica la Commissione Disciplina, formulando una proposta motivata di 'archiviazione' o di 'apertura del procedimento disciplinare' provvedendo, in questo ultimo caso, a proporre anche il relativo '**capo di incolpazione**'.

6.4.- La Commissione Disciplina, senza formalità di procedura, delibera a maggioranza dei presenti se accogliere o meno la proposta del Consigliere Relatore, salvo che si ravvisi la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, nel quale caso la decisione verrà differita all'esito del supplemento di indagine.

6.5.- A seguito di deliberazione della Commissione Disciplina, in una delle sedute del Consiglio Direttivo immediatamente successive, il Coordinatore della Commissione o il Consigliere Relatore riferisce della pratica formulando la relativa proposta.

Art. 7

7.1.- Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Coordinatore della Commissione Disciplina o del Consigliere Relatore, delibera in merito.

7.2.- Il Consiglio Direttivo, ove ritenuto necessario od opportuno, può disporre un supplemento di indagine da parte del Consigliere assegnatario del fascicolo, salva la facoltà del Presidente di riassegnare il fascicolo ad altro Consigliere della Commissione Disciplina o a se stesso.

7.3.- Ove la pratica venga ritenuta sufficientemente istruita, il Consiglio Direttivo, qualora ritenga l'insussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, delibera l'archiviazione del fascicolo che verrà disposta con provvedimento motivato, dandone informazione all'Iscritto.

7.4.- Ove il Consiglio Direttivo, alla luce della istruttoria espletata, ritenga che nel comportamento dell'Iscritto possano sussistere illeciti di carattere disciplinare, dispone, con provvedimento motivato, l'apertura di un '**Procedimento Disciplinare**' formulando il relativo 'capo di incolpazione'. Contestualmente il Presidente provvede alla nomina del Consigliere Relatore per il procedimento che potrà anche non coincidere con il Consigliere Relatore della fase istruttoria e che potrà essere scelto anche tra i Consiglieri non facenti parte della Commissione Disciplina.

7.5.- In caso di apertura di un 'Procedimento Disciplinare', ne verrà data notizia all'Iscritto interessato a mezzo comunicazione scritta che deve contenere l'indicazione: a) – del 'capo di incolpazione'; b) – del nominativo del Consigliere Relatore; c) - della possibilità di nominare un difensore nella persona di un avvocato regolarmente esercente la professione forense; d) - della possibilità di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo; e) – della possibilità di presentare, entro un congruo termine non superiore comunque

a trenta giorni, scritti difensivi e/o documenti; f) della facoltà di indicare testimoni.

7.6.- Il Consigliere Relatore del Procedimento Disciplinare provvede sollecitamente al compimento degli eventuali altri atti di istruzione ed alla indicazione dei testimoni, sottoponendo quindi il fascicolo al Presidente per la fissazione della udienza di discussione.

7.7.- Il Presidente provvede alla fissazione della udienza di discussione, indicando giorno ed ora, ed alla intimazione dei testimoni.

7.8.- La comunicazione della data e dell'ora dell'udienza deve essere notificata all'incolpato almeno venti giorni prima della data fissata.

7.9.- I testimoni devono essere intimati a comparire con atto comunicato almeno sette giorni prima della data di udienza.

Art. 8

8.1.- Alla data ed all'ora fissata il Presidente, constatata la regolarità delle comunicazioni all'incolpato, dichiara aperto il dibattimento e dà lettura del capo di incolpazione.

8.2.- La trattazione del Procedimento Disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione previa audizione degli eventuali testimoni indicati e, se richiesto, dell'incolpato il quale ha comunque diritto di presentare in qualunque momento scritti difensivi e documenti.

Art. 9

Le sedute del Consiglio Direttivo nelle quali vengono trattati i procedimenti disciplinari non sono pubbliche.

Art. 10

10.1.- Chiusa la trattazione orale e, fatto allontanare dalla sala l'incolpato e il suo difensore, il Consiglio Direttivo assume la decisione.

10.2.- Assunta la decisione, viene riammessa la presenza in sala dell'incolpato e del suo difensore e quindi il Presidente dà lettura del dispositivo.

10.3.- La motivazione della decisione deve essere depositata entro trenta giorni dalla data in cui la stessa è stata assunta.

Art. 11

11.1.- La decisione del Consiglio Direttivo deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi ed il dispositivo. La stessa è sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno partecipato.

11.2.- La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di Segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato e a dare notizia del dispositivo a tutti gli Uffici e le Istituzioni previsti dalla legge.

Art. 12

Per la trattazione del procedimento disciplinare si osservano le norme di cui agli artt. 38 e segg. del D.P.R. 05.04.1950 n° 221, nonché le norme del codice di procedura penale ove compatibili.

* * *

Il presente Regolamento, approvato nella riunione consiliare in data 23/05/2011, sostituisce ogni precedente Regolamento ed entrerà in vigore a far tempo dal 24/05/2011